

Deliberazione 28 dicembre 2007, n. 345/07

Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2008 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e di obblighi di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali di cui ai medesimi decreti

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2007

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2005, n. 67/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2007, n. 231/07 (di seguito: deliberazione n. 231/07);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2007, n. 299/07 (di seguito: deliberazione n. 299/07);

- il documento per la consultazione diffuso dall’Autorità in data 16 luglio 2007, Atto n. 28/07, intitolato “Aggiornamento del valore e delle modalità di erogazione del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: primo documento per la consultazione);
- la comunicazione del Direttore Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 settembre 2007 (prot. Autorità n. 025135 del 19 settembre 2007) di convocazione del tavolo di monitoraggio dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 per un confronto su uno schema di decreto interministeriale di aggiornamento degli stessi decreti (di seguito: schema di decreto ministeriale di aggiornamento);
- il Secondo Rapporto Annuale dell’Autorità sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica, pubblicato nel sito internet dell’Autorità in data 31 ottobre 2007;
- la comunicazione di FederUtility e Anigas del 13 novembre 2007 (prot. Autorità n. 030793 del 15 novembre 2007) in esito all’incontro tecnico tenutosi presso gli uffici dell’Autorità il giorno 6 novembre 2007 con rappresentanti delle medesime associazioni, di Assogas, di Federestrattiva, di Enel e di numerosi distributori di energia elettrica e di gas naturale;
- il documento per la consultazione diffuso dall’Autorità in data 30 novembre 2007, Atto n. 49/07, intitolato “Aggiornamento del valore del contributo tariffario connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: secondo documento per la consultazione);
- la Segnalazione dell’Autorità al Governo del 4 dicembre 2007 in materia di estensione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti norme per la promozione del risparmio energetico (Atto n. 50/07);
- le osservazioni e i commenti al primo e al secondo documento per la consultazione inviati all’Autorità;
- la documentazione e le informazioni che gli uffici dell’Autorità hanno acquisito dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati) in relazione all’acquisizione e alla vendita di titoli di efficienza energetica mediante contrattazione di cui all’articolo 10, comma 5 degli stessi decreti ministeriali (di seguito: contrattazione bilaterale);
- la comunicazione della Segreteria Tecnica della Direzione Energia e Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2007 (prot. Autorità n. 033757 del 21/12/07), di trasmissione del decreto ministeriale di aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007).

Considerato che:

- la deliberazione n. 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, prevede un contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;
- l’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 prevede che entro il 30 settembre di ogni anno l’Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo (di seguito: contributo tariffario unitario);

- con il primo documento per la consultazione l’Autorità, a fronte della riduzione dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) registrata nei mesi precedenti e auspicando un tempestivo intervento normativo di innalzamento e prolungamento temporale degli obiettivi nazionali di risparmio energetico definiti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004, nelle more di tale intervento ha proposto una riduzione del contributo tariffario unitario da applicarsi per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per gli anni 2007 e 2008, al fine di evitare posizioni di rendita per i distributori obbligati ed oneri ingiustificati a carico del sistema energetico nazionale;
- dall’esame delle osservazioni e dei commenti al primo documento per la consultazione inviati all’Autorità è emersa un’ampia condivisione:
 - delle preoccupazioni in merito alla riduzione degli incentivi allo sviluppo di interventi di diffusione di tecnologie ad alta efficienza energetica, conseguente alla diminuzione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica;
 - dell’opinione che la sensibile discesa del valore economico dei titoli di efficienza energetica sia anche l’effetto della crescente incertezza generata dalla mancanza di obiettivi di risparmio energetico su scala nazionale per gli anni successivi al 2009 e che di conseguenza siano prioritari l’innalzamento e il prolungamento temporale degli obiettivi, l’estensione del numero dei soggetti obbligati e, più in generale, interventi orientati ad incrementare la domanda di titoli;
- molti operatori hanno inoltre osservato che:
 - la riduzione del contributo tariffario unitario in questa fase del meccanismo sarebbe inopportuna, in considerazione dell’imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e del fatto che lo stesso meccanismo non ha ancora raggiunto la maturità;
 - i prezzi medi di scambio dei TEE nel mercato organizzato non sono pienamente rappresentativi dei costi effettivamente sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e, in particolare, che i prezzi di scambio attraverso la contrattazione bilaterale sono stati superiori a quelli registrati nel mercato organizzato;
- alcuni distributori obbligati hanno sottolineato l’esigenza che nella determinazione del contributo tariffario unitario si tengano in adeguata considerazione anche il possibile effetto sui ricavi dei distributori della contrazione dei volumi distribuiti conseguente alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli oneri finanziari e i costi gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico;
- alcuni operatori hanno rilevato che, per effetto dei meccanismi di determinazione e aggiornamento dei prezzi di scambio che sarebbero previsti nella maggioranza dei contratti bilaterali pluriennali, la riduzione del contributo tariffario unitario comporterebbe una contrazione degli incentivi allo sviluppo di interventi di risparmio energetico soprattutto per i soggetti operanti nel settore dell’offerta di titoli di efficienza energetica, che fino ad oggi hanno consentito il conseguimento della quota preponderante dei risparmi energetici certificati dall’Autorità;
- con la deliberazione n. 231/07 e la deliberazione n. 299/07 il termine di cui all’articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 è stato differito rispettivamente al 30 novembre 2007 e al 31 dicembre 2007 limitatamente all’aggiornamento del contributo tariffario unitario da effettuarsi nell’anno 2007, in

- considerazione dell'imminente revisione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e delle connesse modifiche al meccanismo dei TEE, con particolare riferimento all'entità dei futuri obiettivi di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati;
- tenuto conto delle osservazioni e dei commenti ricevuti al primo documento per la consultazione, l'Autorità ha chiesto ai distributori obbligati informazioni sui contratti bilaterali stipulati a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e sui prezzi dei TEE scambiati attraverso contrattazione bilaterale;
 - tenuto conto altresì delle osservazioni e dei commenti ricevuti al primo documento per la consultazione, delle informazioni raccolte in esito alle richieste di cui al precedente alinea e della perdurante mancanza di un quadro normativo certo per i prossimi anni, con il secondo documento per la consultazione l'Autorità ha avanzato nuove proposte in tema di aggiornamento del contributo tariffario e di obblighi di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali;
 - le proposte avanzate nel secondo documento per la consultazione prevedevano in particolare:
 - a) l'invarianza, per l'anno 2008, del contributo tariffario unitario previsto dalla deliberazione n. 219/04 qualora fossero stati confermati i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico individuati nello schema di decreto ministeriale di aggiornamento o, in caso contrario, una sua riduzione nella misura indicata nel documento stesso;
 - b) l'introduzione di un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali per i distributori obbligati;
 - c) la predisposizione di un sistema di registrazione obbligatoria dei prezzi dei titoli di efficienza energetica scambiati attraverso contrattazione bilaterale, a fini strettamente regolatori, prevedendone la gestione attraverso opportune modifiche alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro dei TEE amministrato dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a.;
 - le osservazioni e i commenti ricevuti al secondo documento per la consultazione hanno evidenziato una generale condivisione della proposta di mantenere invariato il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto per l'anno 2008, nel caso in cui fossero stati confermati i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico individuati nello schema di decreto ministeriale di aggiornamento;
 - alcuni operatori hanno rilevato la necessità di tenere conto del fatto che il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per gli anni futuri richiederà lo sviluppo di interventi sempre più onerosi, richiedendo di conseguenza di mantenere il valore del contributo tariffario unitario almeno pari a 100 €/tonnellata equivalente di petrolio (tep) fino alla fine del quinquennio di attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 - un operatore ha espresso l'opinione che il contributo tariffario per i distributori obbligati debba essere abolito, in quanto rappresenta un elemento di distorsione del mercato dei titoli di efficienza energetica;
 - un altro operatore ha osservato che, in assenza del testo definitivo del decreto di aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, non ritiene analizzabile né giudicabile la congruità del valore di contributo tariffario unitario proposto dall'Autorità ed ha quindi suggerito di considerare come provvisoria la conferma del valore del contributo tariffario unitario attualmente in vigore, in attesa di una analisi approfondita delle conseguenze del nuovo quadro di riferimento normativo;

- alcuni distributori obbligati hanno ribadito quanto già osservato in risposta al primo documento per la consultazione in merito all'esigenza che nella determinazione del contributo tariffario unitario si tengano in adeguata considerazione anche il possibile effetto sui ricavi dei distributori della contrazione dei volumi distribuiti conseguente alla realizzazione degli interventi di risparmio energetico, gli oneri finanziari e i costi gestionali connessi al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico;
- la maggior parte degli operatori ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di introdurre un obbligo di registrazione dei contratti bilaterali richiedendo, in alcuni casi, una semplificazione dei documenti e delle procedure di trasmissione delle informazioni;
- due soggetti hanno espresso parere negativo in merito alla proposta di cui al precedente alinea, ritenendola un intervento eccessivo in rapporto all'obiettivo regolatorio;
- la totalità degli operatori ha espresso parere favorevole in merito alla proposta relativa alla registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica mediante contrattazione bilaterale;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 contiene previsioni che vanno nella direzione auspicata dall'Autorità in relazione, in particolare, all'innalzamento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico previsti per gli anni 2008 e 2009, alla fissazione degli obiettivi di risparmio energetico per gli anni successivi al 2009 e all'estensione degli obblighi di risparmio energetico tramite l'abbassamento della soglia dell'obbligo e la revisione dei criteri di assegnazione degli obiettivi di risparmio energetico ai singoli distributori obbligati;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 la società Gestore del mercato elettrico S.p.A. provvede ad organizzare, d'intesa con l'Autorità, un sistema per l'effettuazione delle contrattazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica che registri le quantità e i prezzi degli scambi;
- l'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 come modificati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità; tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2007, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

Ritenuto che:

- sia opportuno confermare, con riferimento al conseguimento degli obiettivi dell'anno 2008, il valore del contributo tariffario unitario previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, in considerazione della recente evoluzione

- del quadro di riferimento normativo;
- sia necessario dare attuazione al disposto dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 in materia di registrazione, oltre che delle quantità di titoli di efficienza energetica scambiati attraverso contrattazione bilaterale, anche dei prezzi di scambio, richiedendo alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. di:
 - a) sottoporre alla valutazione dell'Autorità una proposta di regolamento avente ad oggetto le modalità procedurali e gli strumenti operativi per la registrazione dei valori di cui al precedente alinea;
 - b) predisporre, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità del regolamento di cui alla precedente lettera a), le necessarie e conseguenti modifiche e integrazioni alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro dei titoli di efficienza energetica;
 - sia opportuno rendere sistematica la raccolta di informazioni sugli accordi bilaterali aventi ad oggetto i titoli di efficienza energetica, prevedendo un obbligo di registrazione delle principali informazioni in essi contenute, da effettuarsi secondo modalità che verranno stabilite mediante istruzioni operative definite dal Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
 - sia opportuno avviare un procedimento per la definizione delle modalità di aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati in attuazione dei criteri individuati dall'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007

DELIBERA

1. di approvare il seguente provvedimento:

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04) e, inoltre, le seguenti:
 - a) “contrattazione bilaterale” è la contrattazione di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 - b) “contratto bilaterale” è l'accordo concluso in qualsiasi forma per lo scambio di titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione bilaterale;
 - c) “distributori obbligati” sono i distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) “GME” è la società Gestore del Mercato Elettrico S.p.a.;
 - e) “Linee guida” sono l'Allegato A alla deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) “Registro” è l'archivio elettronico dei titoli di efficienza energetica gestito dal GME, suddiviso in conti proprietà;
 - g) “transazioni bilaterali” sono gli scambi di titoli di efficienza energetica

effettuati mediante contrattazione bilaterale e registrati nel Registro.

Articolo 2

Contributo tariffario unitario per l'anno 2008

- 2.1 Con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2008, il contributo tariffario unitario previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 è confermato pari a 100 €/tonnellata equivalente di petrolio.

Articolo 3

Obbligo di registrazione dei contratti bilaterali

- 3.1 A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ciascun distributore obbligato trasmette all'Autorità informazioni di sintesi sul contenuto di ogni contratto bilaterale da esso stesso concluso ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico in capo al medesimo distributore a partire dall'anno 2007.
- 3.2 Le informazioni di cui al precedente comma 3.1 sono trasmesse all'Autorità utilizzando il modulo di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento, con modalità definite dal Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità.

Articolo 4

Registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali

- 4.1 Entro il 31 gennaio 2008 il GME sottopone all'Autorità, per approvazione, una proposta di regolamento avente ad oggetto le modalità procedurali e gli strumenti operativi per la registrazione dei prezzi di scambio dei titoli di efficienza energetica attraverso contrattazione bilaterale (di seguito: regolamento).
- 4.2 L'Autorità si pronuncia sulla proposta di regolamento trasmessa dal GME ai sensi del precedente comma entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo ricevimento.
- 4.3 Entro il 31 marzo 2008 il GME predispone le modifiche alla piattaforma informatica che presiede al funzionamento del Registro, necessarie per consentire la registrazione dei prezzi delle transazioni bilaterali secondo le modalità previste dal regolamento approvato ai sensi del comma 4.2.
- 4.4 Il regolamento, approvato ai sensi del comma 4.2, entra in vigore con decorrenza dalla sua pubblicazione sul sito internet del GME, che lo stesso effettua entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione da parte dell'Autorità.
- 4.5 A partire dal 1° aprile 2008 i soggetti ammessi ad operare nel Registro dei titoli di efficienza energetica comunicano al GME, unitamente alle quantità di titoli di efficienza energetica scambiate attraverso contrattazione bilaterale, i relativi prezzi di scambio. L'obbligo di comunicazione è esteso a tutte le transazioni bilaterali concluse a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 4.6 Il GME può rivedere periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, il regolamento, previa approvazione dell'Autorità.
- 4.7 Entro il quinto giorno di ogni mese a partire dal mese di maggio 2008 il GME pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna tipologia di titolo di efficienza energetica e con riferimento alle transazioni bilaterali registrate nel corso del mese precedente, i seguenti dati e informazioni in forma aggregata:
- a) quantità scambiate;
 - b) prezzo minimo e massimo;
 - c) prezzo medio ponderato per le quantità.
- 4.8 Il GME è tenuto a mantenere il riserbo sulle informazioni raccolte in attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto da obblighi che discendano da provvedimenti normativi o di regolazione.
- 4.9 Il GME è tenuto a rendere disponibili all'Autorità i dati raccolti in esito al presente provvedimento nella forma che questa riterrà più opportuna a scopi di regolazione.
2. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico a partire dagli obiettivi di risparmio energetico relativi all'anno 2009, rendendo disponibili documenti per la consultazione contenenti proposte in tale materia;
 3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti in materia di aggiornamento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati per la realizzazione dei progetti di risparmio energetico dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
 5. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché definisca le istruzioni operative per l'attuazione del presente provvedimento, dandone comunicazione ai soggetti interessati attraverso il sito internet dell'Autorità e le relative associazioni di categoria;
 6. di trasmettere il presente provvedimento al GME;
 7. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

28 dicembre 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis

MODULO PER LA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEI CONTRATTI BILATERALI PER LO SCAMBIO DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Data di sottoscrizione: Data di scadenza:

Nome acquirente: Codice AEEG:
 Nome venditore: Codice AEEG:

Scambio per raggiungere gli obiettivi assegnati nell'anno:

VOLUMI	TEE di tipo I	TEE di tipo II	TEE di tipo III
2007	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2008	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2009	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2010	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2011	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Margine di flessibilità (%):

PREZZI PREVISTI	TEE di tipo I	TEE di tipo II	TEE di tipo III
2007	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2008	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2009	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2010	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2011	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prezzo esplicitamente definito in funzione di: (più di una scelta possibile)

<input type="checkbox"/> o / x	spese sostenute per il progetto	
<input type="checkbox"/> o / x	contributo tariffario previsto dall'Autorità	
<input type="checkbox"/> o / x	andamento contrattazioni nel mercato organizzato	
<input type="checkbox"/> o / x	commissioni per Registro GME	
<input type="checkbox"/> o / x	altro - specificare	<input type="text"/>

I pagamenti avvengono: anticipati / alla consegna

Clausole particolari(*):

(*) Es.: criteri per l'aggiornamento del prezzo di scambio; motivi di modifica o rinegoziazione del contratto.